

**STATUTO DELLA "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI ROBASSOMERO -
Ente del Terzo Settore"**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È corrente una Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

Essa venne costituita il 1° Maggio 1881 con la denominazione "Società Agricola Operaia di Fratellanza e Mutuo Soccorso di Robassomero".

La Società assume la denominazione di:

**"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI ROBASSOMERO - Ente del Terzo
Settore"**

Siglabile **"S.M.S. Robassomero - ETS"**.

La denominazione e la sigla della mutua potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

La Società è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, pertanto, ne assume la relativa qualifica.

Dell'indicazione di Ente del Terzo Settore deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della Società è fissata nel Comune di Robassomero (TO), in Piazza XXV Aprile civico numero 8.

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune di Robassomero e dei Comuni limitrofi.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e sarà prorogabile, a norma di legge, con delibera assembleare.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica ed afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità già consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818.

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità; in particolare, svolge, sulla base del principio di sussidiarietà, in favore dei soci e dei loro familiari conviventi le seguenti attività:

a) erogazione di prestazioni e trattamenti socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché

in presenza di inabilità temporanea o permanente, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi) sia in forma diretta, potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali, e fornire servizi di accompagnamento e trasporto di malati verso strutture ospedaliere o mediche in generale;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura di malattie ed infortuni;

c) previdenza integrativa e assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari, stipulando se del caso, convenzioni con altre Società di Mutuo Soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private.

La Società potrà inoltre effettuare, in via non prevalente, bensì secondaria ed in funzione strumentale all'oggetto sociale sopra esposto, tutte le altre operazioni consentite dalla legge per il conseguimento dei propri fini, e pertanto potrà:

- promuovere attività di carattere educativo, ricreativo, sportivo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- aderire e partecipare a consorzi, cooperative ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

La Società avrà inoltre cura che l'immobile di proprietà, costruito con lo sforzo di generazioni di soci cooperatori, sia mantenuto in perfetta efficienza al fine di disporre di locali accoglienti ove i soci possano svolgere attività culturali e ricreative e coltivare i rapporti di solidarietà e di reciproco sostegno.

I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati con apposito Regolamento interno, da redigersi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, né svolgere attività di impresa.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea ai soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto;

b) dalle quote annuali di ammissione, nelle misure che verranno stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

c) dagli eventuali contributi, da stabilirsi dallo stesso Consiglio, a carico dei soci, da approvarsi dall'Assemblea;

d) dal Fondo di Riserva ordinaria e dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio, escluse le riserve legali e le riserve tecniche, accantonate a garanzia di prestazioni a favore di Soci;

e) dai beni mobili ed immobili risultanti dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria;

f) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da enti e privati.

Ai sensi dall'articolo 8 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La Società non può utilizzare e/o destinare, anche indirettamente, il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statuari ed in ogni caso non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali tra i soci né durante la vita della Società né in caso di scioglimento della stessa, di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche di ambo i sessi che siano lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e gli studenti di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni, residenti o domiciliati nel Comune in cui la Società ha la sede legale o nei Comuni limitrofi.

Possono altresì diventare soci altre Società di mutuo soccorso: in questo caso i loro membri persone fisiche beneficeranno delle prestazioni rese dalla Società.

Inoltre saranno ammessi, quali soci benemeriti, tutti coloro che, con offerte od opere, avranno reso importanti servizi alla Società: i soci benemeriti verranno proclamati annualmente dall'assemblea dei soci e non avranno diritto di

voto nelle assemblee né ordinarie né straordinarie, e non usufruiranno delle prestazioni previste dall'articolo 4 del presente Statuto.

La Società può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata dall'interessato al Consiglio di Amministrazione della Società, che potrà accoglierla o respingerla, entro sessanta giorni dal recepimento.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

Non possono appartenere alla Società coloro che siano associati ad altri enti aventi scopo affine.

La domanda di iscrizione (contenente cognome, nome, qualifica, luogo, data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza) verrà compilata dall'interessato su apposito modulo, accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. Il richiedente non dovrà aver subito condanne con sentenza passata in giudicato e dovrà aver tenuto una condotta onorevole e morale.

La domanda dovrà inoltre contenere:

- la dichiarazione di accettazione dell'obbligo del versamento della quota associativa e dei contributi annuali, in conformità alle delibere degli organi sociali, nonché dei Regolamenti Mutualistici;
- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti;
- ogni altra informazione che verrà richiesta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei Regolamenti Mutualistici.

Le dichiarazioni contenute nella domanda saranno rese sotto la responsabilità dell'attestante e la loro veridicità potrà essere, con ogni mezzo ed in qualsivoglia circostanza, accertata dal Consiglio di Amministrazione. Le dichiarazioni non veritiere potranno dar luogo senz'altro alla decadenza dalla qualità di socio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale.

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale ed i contributi annuali deliberati;
- a versare l'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Sociali;
- a cooperare al raggiungimento delle finalità sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della società;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza.

I soci hanno diritto:

- a usufruire delle prestazioni previste dall'Articolo 4 del presente Statuto Sociale nei modi e limiti fissati dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle Delibere Assembleari;
- a partecipare e a votare nelle assemblee;
- a tutto quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla Società con un preavviso di sei mesi, inviando comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati, né a qualsiasi quota del fondo sociale.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio nei seguenti casi:

- a) se non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) se, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali, dei contributi sociali, e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) se svolga, o tenti di svolgere, attività contraria agli interessi sociali, ovvero attività finalizzata all'acquisizione di consenso politico;
- d) se, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto, anche morale;
- e) se venga condannato con sentenza penale definitiva per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o abbia comportamenti scorretti ed immorali.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo equipollente.

L'esclusione ha effetto immediato.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati, né a qualsiasi quota del fondo sociale.

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione, deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale altrove, purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di Assemblea Straordinaria la convocazione dovrà sempre avvenire anche a mezzo lettera raccomandata A/R, raccomandata a mano, fax, e-mail o altro mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione dell'Assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominati.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- c) nomina, se obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale dei Conti, con facoltà di

assegnare la Revisione Legale dei Conti, se obbligatoria, all'Organo di Vigilanza (Sindaco Unico o Collegio Sindacale); in caso di nomina di Collegio Sindacale, provvede a nominarne il Presidente;

d) revoca i componenti degli Organi della Società;

e) approva i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;

f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà deliberare entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione della Società, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere depositati presso la sede sociale, ed eventualmente illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che li deve discutere.

ARTICOLO 16 - QUORUM ASSEMBLEARI

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti e in caso di parità di voti, il più anziano di età. La nomina alle cariche sociali può avvenire anche per acclamazione.

Per la validità delle deliberazioni relative alla modifica dell'oggetto sociale e allo scioglimento anticipato della Società occorrerà, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta.

ARTICOLO 17 - DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire alle Assemblee coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti. Ciascun socio ha un solo voto; il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio, che non sia amministratore o sindaco o impiegato della società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea stabilirà le modalità della votazione.

ARTICOLO 18 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, alla nomina del Presidente provvederà la stessa Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da Notaio.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri a undici membri, su decisione dei soci in sede di nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Le cariche sono a titolo gratuito. Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo della cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno dei Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche con altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci o Revisore ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La seduta è valida quando sia effettivamente presente la

maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono palesi; le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice presidente più anziano presente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservate all'Assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- e) assumere e licenziare il personale della Società;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- i) compilare i regolamenti interni che verranno approvati dall'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed

amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà, è nominato dall'Assemblea ed opera secondo le leggi e le normative delle società di mutuo soccorso, nonché ai sensi del Codice del Terzo Settore (articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017).

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico, e se non deciso diversamente dall'Assemblea:

- dura in carica tre esercizi e può essere rinominato;
- è incaricato, ove consentito, anche della revisione legale dei conti se obbligatoria.

Ove venga nominato il Collegio dei Sindaci, questo si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

ARTICOLO 22 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel rendiconto gestionale sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi, le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto.

Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo ed, eventualmente dei Sindaci, debbono illustrare le poste di bilancio e l'andamento economico e gestionale ed indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I rendiconti ed i bilanci sopra citati ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Ai sensi della legge 3818/1886 è vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, durante la vita della Società e anche in caso di scioglimento; è pertanto vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve tra i soci durante la vita della Società e anche in caso di scioglimento.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) a fini mutualistici;
- c) alle eventuali riserve straordinarie.

ARTICOLO 23 - LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Società tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico) e dell'organo di Amministrazione, nonché il Libro dei soci della Società.

I libri della Società sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza.

ARTICOLO 24 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società; le stesse non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della Società potranno avvenire per deliberazione dell'Assemblea, quando il Consiglio di Amministrazione riterrà esaurita o non più perseguibile la finalità contemplata dall'oggetto sociale, oppure d'ufficio, qualora l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerti l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e determina i loro poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio e le attività nette residue saranno devoluti ad altre Società di Mutuo Soccorso Enti del Terzo Settore, ovvero secondo le eventuali altre disposizioni di legge.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 838bis e seguenti Codice di Procedura Civile.

Previo accordo fra le parti interessate, l'arbitrato potrà essere fatto da un unico arbitro; senza tale accordo gli arbitri saranno tre.

L'arbitro o gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente, formeranno la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Il costo dell'arbitrato sarà sostenuto dalle parti secondo le indicazioni del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni sull'arbitrato riportate nel Codice di Procedura Civile.

Le modifiche, ovvero la soppressione, della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale; i soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 27 - RINVIO ALLA LEGGE

Per ogni altra norma non contemplata nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali in materia, ed in particolare alla L. 15 aprile 1886, n. 3818, sulle Società di mutuo soccorso, e sue successive modificazioni, ed al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

All'originale firmati:

REMONDINO Adriano

Mara BALBO MUSSETTO